

- Allegato all'assemblea del 28/12/2022 -

CROCE VERDE OFFANENGO ODV

STATUTO SOCIALE

ART. 1

E' costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), e successive modifiche ed integrazione, e di ogni altra normativa vigente in materia, in forma di associazione non riconosciuta, una libera organizzazione di volontariato di pubblica assistenza con sede nel comune di Offanengo (CR), denominata:

“CROCE VERDE OFFANENGO organizzazione di volontariato”

o, in forma abbreviata,

“CROCE VERDE OFFANENGO ODV.”

La denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per l'effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, di competenza dell'assemblea ordinaria, non costituisce modifica statutaria e deve essere comunicato agli enti gestori dei Pubblici Registri presso i quali l'associazione è iscritta.

ART. 2

L'Organizzazione, senza fini di lucro, esercita principalmente una o più attività di interesse generale tra quelle previste dal presente Statuto per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare ha lo scopo di:

- Prestare immediata assistenza e soccorso agli ammalati, agli infortunati e ai disabili e comunque alle persone in stato di bisogno e disagio;
- Assicurare il trasporto protetto dei soggetti di cui sopra con idonei mezzi (a mezzo di autoambulanza), nonché il trasporto di organi umani e materiale sanitario per donazione di sangue e organi, servizio prestato dalla stessa organizzazione;
- Prestare soccorso nell'eventualità di gravi incidenti, sventura, calamità cittadine e nazionali sia in ambito sanitario che di protezione civile;
- Prestare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- Attuare iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- Attuare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente, interventi per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo razionale delle risorse naturali;
- Realizzare, anche in collaborazione con Centri di formazione di organismi di appartenenza, corsi di informazione, istruzione e formazione, ai volontari, alla cittadinanza e a terzi per il soccorso a ammalati o infortunati e negli altri temi oggetto dell'attività Associativa per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento. L'ODV può svolgere, inoltre, attività di

formazione ed informazione a favore delle imprese e di enti, sia pubblici che privati, sui rischi professionali di cui al decreto legislativo 626/94;

- Realizzare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- Perseguire le finalità di solidarietà sociale e interesse generale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, anche a domicilio, a favore delle "persone svantaggiate" o comunque in condizioni di difficoltà anche temporanee, avvalendosi in modo prevalente dell'attività del volontariato, dei propri associati.
- Promuovere e organizzare attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale, attività per la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, promuovendo anche la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Assicurare l'assistenza e il sostegno dei diritti dell'infanzia;
- Promuovere attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

L'ODV può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. -

ART. 3

La CROCE VERDE OFFANENGO ODV è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia senza alcun fine di lucro, perseguendo come finalità solo scopi di utilità e solidarietà sociale. L' ODV fonda la sua attività sui principi della vigente legislazione nazionale e regionale sulle ODV.

ART. 4

La CROCE VERDE OFFANENGO ODV informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell' affermazione dei valori della solidarietà popolare.

ART. 5

La sua attività, volta a perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra l'altro si esplica:

- a) Nell' organizzare il soccorso e il trasporto mediante autoambulanza, o altro mezzo idoneo, ad ammalati e feriti, nonché il trasporto di organi umani e materiale sanitario.
- b) Nel promuovere attività, iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari, sociali e dell'ambiente di lavoro.
- c) Nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita.
- d) Nell' organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti di ANPAS LOMBARDIA o altri enti con corrispondenti finalità.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'ODV si impegna a:

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento.
- organizzare forme di intervento istitutivo di servizi conseguenti al precedente punto primo.
- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi.

ART. 6

L'Organizzazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge vigente, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da loro svolte, nel pieno rispetto della normativa vigente richiamata nell'articolo 3.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario se non determinati da parametri di tipo analitico.

L'ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

ART. 7

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Organizzazione persone di accertata buona condotta morale e civile. I soci hanno uguali diritti e doveri.

Sono soci volontari operativi coloro i quali si dichiarano disposti a svolgere e in effetti svolgono in modo costante, spontaneo e gratuito mansioni specifiche nei servizi espletati dall'Organizzazione o nell'attività organizzativa di supporto alla stessa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta su apposito modulo fornito dall'Organizzazione in cui risultino i seguenti dati:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza, ed ogni altro requisito od elemento che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno richiedere.
- Dichiarazione di attenersi e rispettare il presente Statuto e il Regolamento Interno dell'Organizzazione.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Diventa effettiva dopo il versamento della quota associativa, che è stabilita annualmente dall'assemblea dei soci, e superamento di un periodo di tirocinio di almeno dodici mesi, in attività operative.

Nel caso che la domanda di un aspirante socio fosse respinta, il consiglio ne dà comunicazione motivata.

I soci iscritti all'ODV da meno di sei mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I SOC1 di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

ART. 7 bis

Sono Simpatizzanti sostenitori tutto coloro che versano la quota associativa, che viene stabilita annualmente dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'iscrizione nell'elenco dei Simpatizzanti Sostenitori disponendo l'emissione di relativa tessera.

L'iscrizione ha durata 365 giorni ed è subordinata al versamento della quota associativa.

I simpatizzanti sostenitori possono partecipare a tutte le assemblee dell'Organizzazione, avendo anch'essi diritto di voto

ART 7 ter

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Organizzazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

L'Organizzazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8

I diritti dei Soci Volontari Operativi sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle disposizioni da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Organizzazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

ART. 9

I doveri dei Soci Volontari Operativi sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) non compiere in alcuna circostanza, dentro e fuori della vita associativa, atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Organizzazione, e/o degli altri soci;
- c) versare le quote associative fissate dall'assemblea, nei termini dalla stessa indicati;
- d) prestare la propria attività a favore dell'associazione gratuitamente, a titolo di volontariato, secondo le disponibilità date all'associazione e quanto preventivamente concordato con la stessa.

ART.10

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio o per altri enti le stesse attività o attività analoghe svolte dalla CROCE VERDE DI OFFANENGO ODV e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Quanto sopra viene derogato nel caso di iscrizione quale volontario o l'assunzione presso altra ODV aderente ANPAS.

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità
- b) per decadenza,
- c) per esclusione,
- d) per recesso.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che non rispettino le condizioni di cui al art. 7.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto e del Regolamento interno, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'ODV.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione versando la quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.

ART. 11

L'esercizio finanziario della CROCE VERDE DI OFFANENGO ODV comincia il primo di Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.

Le entrate della CROCE VERDE DI OFFANENGO ODV sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti,
- b) da contributi di privati,
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni,
- d) da contributi dello Stato, d'enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti,
- e) da entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi nei modi e forme previsti dalla legislazione vigente,

- f) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni,
- g) da rendite patrimoniali e finanziarie,
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione,
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Organizzazione,
- j) da somministrazione di alimenti e bevande in modo occasionale o in ragione del carattere assistenziale dell'ODV,
- k) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali,
- l) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti della normativa vigente, pervengano all'Organizzazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.

ART. 12

Il patrimonio della Croce Verde di Offanengo è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili,
- b) dagli avanzi di gestione dell'esercizio a ciò destinati con delibera dell'assemblea,
- c) da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio di Amministrazione,
- d) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore
- e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio dell'Organizzazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di Ruralità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'assemblea stabilisce annualmente le quote associative. I versamenti effettuati dai soci, anche di entità superiore ai minimi stabiliti, non sono ripetibili in caso di estinzione dell'Organizzazione o scioglimento del rapporto limitatamente ad un Socio.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 13

Gli organi dell'Organizzazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci,
- b) Il Consiglio di Amministrazione,
- c) Il Presidente,

d) L'Organo di controllo, la cui nomina, fuori dai casi in cui è obbligatoria per legge, è affidata alla scelta facoltativa dell'Assemblea.

ART. 14

L'Assemblea dei soci si riunisce di nonna una volta l'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio e per gli adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti.

Può essere convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione d'importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Dalle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

ART. 15

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice degli iscritti aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti stessi. L'assemblea straordinaria, per tale intendendosi l'assemblea chiamata a modificare l'atto costitutivo e lo statuto, è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza qualificata dei soci, ossia due terzi degli iscritti aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno. Nella elezione delle cariche sociali qualora uno o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età associativa. -

ART. 16

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Organizzazione, e in caso di impedimento dal Vicepresidente o da chi ne fa le voci, con avviso da affliggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Organizzazione al fine di garantire una corretta informazione a tutti i soci.

L' avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti almeno da sei mesi. I soci possono partecipare alle Assemblee personalmente o farsi rappresentare per delega scritta ad altro socio, che comunque non potrà rappresentare più di due soci. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ART. 17

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario. Nomina, eventualmente, due scrutatori.

ART. 18

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 Dicembre e quello preventivo,
- b) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento,
- c) approvare le linee programmatiche della Organizzazione,
- d) approvare e modificare il regolamento interno dell'Organizzazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa,
- e) eleggere il Consiglio di Amministrazione scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Organizzazione previa determinazione del numero dei componenti,
- f) eleggere l'organo di controllo e/o il Revisore Legale,
- g) approvare le modifiche dello Statuto,
- h) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea.

Le riunioni dell'assemblea sono convocate con avviso affisso in sede 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione potrà partecipare senza alcun diritto di voto il Direttore Sanitario.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso affisso in sede cinque giorni prima della data fissata per la riunione, oppure due giorni prima per telefax, telefono o brevimano. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art.18,
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea,
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Organizzazione,
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi,

- e) aderire ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto,
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 10,
- g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti della legislazione vigente e del presente Statuto stabilendo nel contempo compiti e incarichi,
- h) accettare Soci volontari operativi, i Simpatizzanti Sostenitori, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e 7 bis,
- i) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci volontari operativi se non ottemperanti ai doveri di cui all'art. 9,
- j) redigere e adottare i regolamenti interni all' Organizzazione,
- k) nominare il Direttore Sanitario dell'Organizzazione,
- l) redigere il regolamento elettorale dell'assemblea per l'approvazione.

ART. 21

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti intervenuti.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario e i responsabili delle varie funzioni per migliorare la gestione dell'Organizzazione.

ART. 23

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Organizzazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Organizzazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Organizzazione e rilascia quietanza delle somme riscosse. Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice-Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

ART. 24

In mancanza di uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirlo seguendo l'ordine decrescente dei non eletti durante le votazioni per il consiglio in carica.

Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza del medesimo.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Organizzazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

ART. 25

L'assemblea può nominare un Organo di controllo, anche monocratico.

L'assemblea deve nominare un Organo di controllo nei casi in cui la nomina è obbligatoria per legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove predisposto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'assemblea può inoltre stabilire che l'Organo di controllo eserciti anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 26

L'assemblea può nominare un revisore legale dei conti, persona fisica o società di revisione.

L'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti nei casi in cui la revisione legale è obbligatoria per legge, salvo che la revisione sia affidata dall'assemblea all'Organo di controllo.

ART. 27

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 10, lettera b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica di detti provvedimenti, nel frattempo si deve ritenere sospeso dai servizi.

ART. 28

Qualora, per decisione dell'Assemblea vengano istituiti uno o più distaccamenti, gli stessi dovranno essere dotati di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano conformi ai criteri partecipativi di questo Statuto.

ART. 29

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. E' in ogni modo incompatibile l'appartenenza al Consiglio di Amministrazione per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Organizzazione.

Le cariche associative sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

È altresì incompatibile, per coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Organizzazione, non sono l'appartenenza al Consiglio di Amministrazione ma anche la semplice appartenenza come socio dell'organizzazione di volontariato.

ART. 30

In caso di scioglimento, la cui decisione dovrà assumersi con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto, il patrimonio dell'Organizzazione sarà devoluto ad un'Organizzazione con finalità analoghe alle finalità statutarie quale a titolo preferenziale e indicativo l'ANPAS LOMBARDIA che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge n. 117/2017 da organizzare sul territorio in cui l'Organizzazione stessa è ubicata. In subordine, qualora non fosse possibile la destinazione a predetto ente (o ove lo stesso ente non rispondesse alle previsioni di legge per quanto attiene la devoluzione del patrimonio secondo quanto specificato in appresso), il patrimonio residuo andrà devoluto ad una Organizzazione con analoghe finalità statutarie e che sia classificata come onlus o ets, cioè iscritta a sua volta nel registro del volontariato o nella Anagrafe unica delle Onlus dell'Agenzia delle Entrate o al RUNTS.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART. 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti, quanto stabiliscono le leggi dello Stato e della Regione in materia ed in particolare si applicano del Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ART. 32

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5- sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. n. 117/17 e sue successive integrazioni o modifiche.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to Carlo Patrini


CROCE VERDE OFFANENGO
O.D.V.
Via delle Fontane 17/B
Tel. 0373.780432
Cod. Fisc. 01384190193

CROCE VERDE OFFANENGO
O.D.V.
Via delle Fontane 17/B
Tel. 0373.780432
Cod. Fisc.: 01384190193